

Prog. n. 003/23/CG/ FF  
Venezia 12 gennaio 2023

**Oggetto: Determina a contrarre e affidamento servizio Saas Whistleblowing**

La sottoscritta dott.ssa Silvia Spignesi in qualità di Coordinatore Generale di A.M.E.S. S.p.A. e Responsabile Unico del Procedimento relativo alla prosecuzione del servizio whistleblowing in modalità Saas per l'anno 2023;

**ATTESO che** A.M.E.S. S.p.A. ha necessità di acquisire il servizio informatizzato a tutela del whistleblower che intenda denunciare, con garanzia di anonimato, eventi corruttivi o fenomeni di maladministration che potrebbero occorrere all'interno della società in adempimento a precisi obblighi di legge e secondo le indicazioni date dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

**ATTESO che** ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016:

- Il fine del contratto è quello di provvedere all'affidamento di un servizio che consenta al dipendente di denunciare comportamenti corruttivi con garanzia di anonimato;
- Il whistleblowing è una misura obbligatoria prevista dalla legge anticorruzione, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Venezia, per prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi. Attraverso l'applicativo il dipendente può inviare una segnalazione compilando il form e ricevendo, subito dopo la separazione dei suoi dati identificativi dal contesto della segnalazione, un username e una password tramite mail. Tali codici sono indispensabili al fine di seguire l'iter della segnalazione e gli input del responsabile di prevenzione della corruzione, in quanto quest'ultimo non conosce l'identità del segnalante
- La durata del contratto è stabilita in un anno;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2: «le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato»;

**VISTO** [Cons. Stato, commissione speciale, parere 13 settembre 2016, n. 1903/2016](#), ha ritenuto che la determinazione a contrattare, a differenza delle procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. da b) a c), possa essere unica e che quindi possa contestualmente sia riepilogare l'iter motivazionale seguito per la scelta del contraente rispetto alle evidenziate necessità della Società, sia recare l'efficace definitiva aggiudicazione, tutto ciò anche nella *ratio* di semplificazione e nel collegato principio di libertà delle forme che connotano l'«affidamento diretto»;

**CONSIDERATO** che il richiamato D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a), dà attuazione normativa al principio secondo cui per importi d'affidamento inferiori alla soglia comunitaria, laddove ricorra «un valore economico molto limitato» ([Comunicazione interpretativa della Commissione, G.U.U.E., 1° agosto 2006, C/179, sottoparagrafo 1.3.](#)), non occorre che sia comunque garantito il rispetto del principio della concorrenza per il mercato, richiesto invece per le procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. da b) a c);

**CONSIDERATO** comunque che nella fattispecie non ricorre «un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia» (ANAC, linee guida n. 4, paragrafo 1.5, in [G.U. 23 novembre 2016, n. 274](#));

**CONSIDERATO** altresì che

- Venis SpA è società strumentale del Comune di Venezia, collegata da un rapporto in house con A.M.E.S. S.p.A. sia di tipo verticale che orizzontale;
- Che il Comune di Venezia ha commissionato la realizzazione del software “whistleblowing” concedendone il riuso alle proprie società partecipate;

**ATTESO** che con propria nota 708\_FB\_221220 Venis SpA ha trasmesso la propria offerta per la prosecuzione del servizio SaaS, per l’anno 2023 alle medesime condizioni originariamente proposte, per un prezzo complessivo pari ad € 1.500 iva esclusa;

**ATTESO** che, rientrandosi negli «affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro», è applicabile la stipulazione semplificata «mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14);

**EVIDENZIATO** pertanto che questa Società ha garantito «in aderenza:

- a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento;
- e) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;

### DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente proposta;
2. Di individuare la procedura di affidamento in quella stabilita dall’art. 36, comma 2, lettera a);
3. Di affidare le prestazioni di cui si tratta a Venis SpA con sede in San Marco, Palazzo Ziani 4934 – 30124 – Venezia (VE), CF 02396850279, come da offerta e preventivo Sigla: 641\_EF\_211202 per un costo onnicomprensivo di € 1.500,00 oltre IVA;
4. di dare atto che il CIG (codice identificativo di gara) riferito a tale contratto, che dovrà essere riportato in tutti i relativi pagamenti è **Z85397960A**;
5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs 50/2015, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Società trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Coordinatore Generale A.M.E.S. S.p.A.

Dott. ssa Silvia Spignesi